

REGOLAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERDISTRETTUALE

INDICE SISTEMATICO

Titolo 1	Assistenza specialistica alunni diversamente abili	3
Art.1	- Premessa	3
Art.2	- Durata	3
Art.3	- Beneficiari	3
Art.4	- Presentazione delle domande	4
Art.5	- Gestione del Servizio	4
Art.6	- Prestazioni	4
Art.7	- Formulazione del progetto	5
Art.8	- Competenze istituzionali	5
Art.9	- Variazione del servizio	7
Art.10	- Personale del servizio	7
Art.11	- Obblighi destinatari dei Servizi	8

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

Regolamento Assistenza Specialistica Interdistrettuale

TIPO DOCUMENTO : *Regolamento*

VER.: *n. 1 del 19.05.2011*

APPROVATO CON: *Del. C.P. n. 37 del 19.05.2011*

AREA: *Cultura*

DIRIGENTE: *Dr.ssa Maria Collu*

SETTORE: *Cultura*

RESPONSABILE -

SERVIZIO: *Servizi Sociali*

SEDE: *via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)*

TEL.: *+39 070 93 56 401*

FAX.: *+39 070 93 70 383*

REDATTO DA: *Dr.ssa Carla Masala*

C.F. *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL *sociale@provincia.mediocampidano.it*

Titolo 1 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

Art.1 - PREMESSA

1. La Provincia del Medio Campidano e i Comuni del Distretto di Guspini e Sanluri riconoscono e favoriscono il diritto allo studio di tutti i cittadini residenti nel territorio e garantiscono, ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 112/98 e dell'art. 73 L.R.9/2006 e i servizi di supporto organizzativo a favore degli studenti con handicap o in situazioni di svantaggio nonché l'inserimento e l'integrazione sociale ai sensi della legge 104/92. Il presente regolamento tiene inoltre in considerazione l'accordo di programma quadro tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, la Provincia di Cagliari, la Provincia di Carbonia - Iglesias, la Provincia del Medio Campidano, l'ANCI, l'ASL di Cagliari, di Carbonia e di Sanluri.
2. Tali specifici servizi di supporto organizzativo si concretizzano nell'assistenza specialistica cosiddetta assistenza per l'autonomia (esclusa l'assistenza di base), la comunicazione e l'integrazione scolastica.

Art.2 - DURATA

1. Il servizio, fermo restando la persistenza della gravità che ha determinato l'ammissione, verrà garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno scolastico a partire dall'inizio di quest'ultimo, previo accordo con l'istituzione scolastica.

Art.3 - BENEFICIARI

1. Si individuano come beneficiari del servizio di assistenza specialistica gli studenti, residenti nella Provincia del Medio Campidano, diversamente abili ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 1 e 3, e delle note MIUR n. 2390/2001 e n 30513/2005.

2. L'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ha luogo ai sensi della L.104/92 e del DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap". Detta individuazione costituisce la condizione per accedere agli interventi assistenziali sopra descritti.
3. Ogni amministrazione (comunale e provinciale) eventualmente regolerà ulteriori criteri di priorità di accesso al servizio che avrà cura di rendere pubblici e trasparenti.

Art.4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere inoltrata all'ufficio dei servizi sociali comunali o provinciali per la verifica dei requisiti d'accesso.

Art.5 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'attività viene svolta presso le strutture scolastiche di ogni ordine e grado dei Comuni appartenenti alla Provincia del Medio Campidano. Il servizio è gestito direttamente e/o tramite affidamento da parte dell'ente locale a cooperative sociali.

Art.6 - PRESTAZIONI

1. L'assistenza scolastica di tipo specialistico (assistenza per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica) per studenti diversamente abili è da intendersi come un insieme di prestazioni a contenuto specialistico secondo i profili professionali specificati nel successivo art. 10, fornite di norma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e finalizzate alla piena e reale integrazione dell'alunno disabile nell'ambito scolastico.
2. L'assistenza specialistica ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di gravità dell'handicap e alle conseguenze funzionali del deficit. L'operatività è fondata su una azione continuativa in attuazione del PEI (progetto educativo individualizzato) ed è orientata in termini generali a:
 - sviluppare l'autonomia personale e sociale;
 - facilitare il processo di comunicazione;

- prevenire situazioni di isolamento;
 - realizzare un equilibrato rapporto con l'ambiente circostante.
3. Il servizio sociale professionale del comune e della provincia, in accordo con la famiglia dei beneficiari potrà altresì individuare specifici obiettivi di progetto.
 4. Le ore settimanali da assegnare a ciascun progetto non potranno essere inferiori alle 3 ore escluse le ore di programmazione individualizzate e di equipe. Salvo diverse esigenze valutate dal servizio sociale.
 5. Le ore per le prestazioni non effettuate potranno eventualmente essere recuperate previa valutazione del servizio sociale e limitatamente ad attività specifiche e programmate.

Art.7 - FORMULAZIONE DEL PROGETTO

1. La formulazione del progetto, previa valutazione di competenza di ciascuna amministrazione, avverrà in maniera condivisa e partecipata da tutti gli enti istituzionali coinvolti all'interno del GLHO. Gli incontri dovranno essere calendarizzati entro il 30 maggio. Si prevedono ulteriori momenti di confronto istituzionale. Il GLHO è inteso come un momento di analisi del bisogno, elaborazione del progetto, valutazione del percorso condiviso.

Art.8 - COMPETENZE ISTITUZIONALI

1. Il servizio richiede una attività integrata tra i tre poli istituzionali Enti locali, Scuola, Servizio Sanitario funzionalmente coinvolti nella integrazione del soggetto portatore di handicap.
2. I servizi ognuno per le proprie competenze dovranno :
 - accogliere le richieste, analizzare e valutare il bisogno;
 - collaborare alla formulazione del progetto personalizzato;
 - mantenere i contatti con la scuola, la famiglia e l'Azienda UsI
 - collaborare alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato;
 - partecipare alle riunioni GLHO;
 - definire momenti di programmazione e aggiornamento dei progetti d'intervento con la famiglia del minore e l'istituzione scolastica.

Competenze dell'Amministrazione Provinciale e Comunale:

Ai Servizi Sociali Professionali della Provincia e dei Comuni dei Distretti Socio-Sanitari di Sanluri e Guspini competono:

- l'attivazione del servizio e relativa comunicazione alla famiglia e alla scuola;
- l'organizzazione, gestione e verifica delle prestazioni rese dal personale specializzato del servizio in forma diretta o tramite cooperative sociali convenzionate;
- il controllo, delle prestazioni rese dagli operatori incaricati anche al di fuori dell'ambito scolastico per la programmazione delle attività.

Competenza delle Istituzioni Scolastiche:

- il Dirigente Scolastico, contemporaneamente alla richiesta d'iscrizione, in accordo con la famiglia, comunica all'ufficio dei servizi sociali l'opportunità di attivazione del servizio di assistenza specialistica;
- il Dirigente Scolastico entro il mese di maggio concorda con le istituzioni coinvolte la convocazione del GLHO;
- il Dirigente Scolastico provvede a trasmettere le suddette richieste motivate di norma entro il 31 Marzo per l'anno scolastico successivo;
- l'Istituto Scolastico su richiesta dei Servizi Sociali si rende disponibile a trasmettere ogni ulteriore documento ritenuto utile per la valutazione dell'istanza;
- il Dirigente Scolastico trasmette all'ufficio dei Servizi sociali competente la programmazione delle attività extra curricolari entro il mese di gennaio dell'anno scolastico in corso.

Competenza della Azienda Usi territorialmente competente o dei centri accreditati

- valutazione clinica ed elaborazione della diagnosi funzionale;
- certificazione del bisogno dell'assistente alla comunicazione;
- valutazione in itinere del progetto personalizzato.

Art.9 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO

1. La Provincia, i Comuni, l'Istituzione Scolastica e la famiglia sono tenuti ad una reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazioni nel progetto individualizzato e del PEI della Scuola.
2. Le situazioni che dovessero comportare nel corso dell'anno una ridefinizione dell'intervento con possibilità anche di variazioni del monte orario assegnato verranno condivise tra i servizi sociali, la famiglia e l'istituzione scolastica.

Art.10 - PERSONALE DEL SERVIZIO

1. L'operatore incaricato è assegnato dal servizio sociale professionale dell'ente locale all'alunno diversamente abile, non alla scuola e non alla classe. È di supporto alla comunicazione e alla socializzazione, non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato
2. Il personale incaricato dai Servizi Sociali per lo svolgimento delle prestazioni, dovrà:
 - collaborare con il personale scolastico (docenti curricolari, docenti di sostegno, ecc);
 - acquisire una adeguata conoscenza della personalità dell'alunno in situazione di handicap;
 - costruire in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro ad integrazione del piano educativo individualizzato (PEI);
 - rispettare il piano di lavoro concordato con i Servizi Sociali e condiviso con l'equipe multidisciplinare;
 - partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.
3. Il servizio si avvarrà del seguente personale qualificato:
 - Educatori professionali provvisti di diploma di Laurea in Scienza dell'educazione (Laurea breve e/o Specialistica), e/o diploma triennale di educatore professionale, e/o altro titolo equipollente rilasciato dalla Regione;

- Assistenti alla comunicazione non verbale muniti di:
 - a. diploma di scuola media superiore e/o laurea umanistica e qualifica LIS (Lingua italiana dei segni di I - II -III livello a seconda della necessita);
 - b. diploma di scuola media superiore e/o laurea umanistica e attestato di qualifica di operatore tiflotenco metodo letto/scritto braille;
 - c. diploma di laurea in pedagogia, psicologia, scienze dell'educazione, o diploma di educatore professione, conseguito in esito a corsi triennali post secondari riconosciuti dalla regione o rilasciati dall'università e formazione specifica relativamente all'autismo infantile;
 - d. ogni altra figura educativa ritenuta utile dal Servizio Sociale Professionale per il raggiungimento di specifici obiettivi necessari.

- 4. Il progetto e nello specifico il monte ore assegnato dai Servizi Sociali deve consentire all'alunno la piena fruizione delle attività didattiche in qualsiasi fascia oraria e l'integrazione del soggetto con disabilità nel gruppo classe.

Art.11 - OBBLIGHI DESTINATARI DEI SERVIZI

1. Nel caso di impedimento del personale allo svolgimento delle prestazioni, questo provvederà a darne comunicazioni immediata a: servizi sociali, famiglia, scuola. Nel caso invece l'impedimento derivasse dalla famiglia sarà quest'ultima a darne comunicazione immediata al personale del servizio in parola, servizi sociali e scuola. Nel caso in cui l'impedimento sia invece imputabile alla scuola sarà quest'ultima a darne comunicazione alla famiglia, al personale impegnato nell'assistenza specialistica e ai Servizi Sociali.
2. In caso di reiterato inadempimento di quanto sopra esposto da parte della famiglia, i Servizi Sociali provvederanno, previa attenta valutazione del caso, alla rimodulazione del progetto e della sua eventuale prosecuzione.